

ACCORDO QUADRO  
TRA  
IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E  
L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)  
E  
IL CENTRO RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI  
MANLIO ROSSI-DORIA (CRES Rossi-Doria)

Accordo quadro tra

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito denominato CREA, Ente di diritto pubblico, C.F. n. 97231970589, con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 82, e sede operativa in via Nomentana, 41 cap 00161 città Roma, in persona del Commissario Straordinario Dr. Salvatore Parlato, nato a Lentini (SR) il 31 gennaio 1973, domiciliato per la carica in Roma, Via Nazionale n. 82.

e

Il Centro Ricerche Economiche e Sociali Manlio Rossi-Doria dell'Università degli studi Roma Tre, di seguito denominato CRES Rossi-Doria, con sede in Roma, Via Silvio D'Amico n. 77, C.F. 04400441004, rappresentato dal Direttore prof.ssa Anna Giunta, nata a Caserta il 14 ottobre 1956, domiciliata presso il CRES Rossi-Doria per la carica.

Premesso che

A) il CREA

- è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata e l'innovazione, anche attraverso attività di tipo sperimentale, nonché progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;

- fornisce consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, a loro richiesta, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;
- favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese e collabora a tal fine con le regioni;
- esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e agroindustriale;
- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agro-alimentari e agro-industriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale;
- opera in raccordo con le università, con il CNR e con altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

## B) il CRES Rossi-Doria

- è un Centro di Ateneo, istituito presso l'Università degli Studi Roma Tre ai sensi dell'art. 33 comma 6 dello Statuto dell'Ateneo, sulla base di intese stabilite con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dello specifico finanziamento assegnato all'Ateneo dal medesimo Ministero, comunicato con nota n. prot. 1456 del 3 ottobre 2012, con il fine di promuovere e realizzare studi, ricerche e attività di alta formazione nel campo dello sviluppo economico e dello sviluppo umano nelle diverse declinazioni geografiche, territoriali e settoriali, con chiavi di lettura interdisciplinari;
- si prefigge, inoltre, di contribuire all'avanzamento delle conoscenze su temi quali il ruolo dell'agricoltura; lo sviluppo; la sicurezza alimentare; la sostenibilità ambientale e la questione energetica; il commercio; gli investimenti esteri; le relazioni internazionali; le catene globali del valore; l'economia italiana, con particolare riferimento al Mezzogiorno, la coesione e le politiche di sviluppo; l'integrazione europea; l'analisi e la valutazione delle politiche; lo sviluppo umano;
- il Centro svolge le proprie attività anche in collaborazione con Università – o analoghe strutture istituite presso Università – italiane e straniere, nonché con altri enti e associazioni pubblici o privati, sia nazionali che esteri.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

### ART. 1 Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro

### ART. 2 Finalità

Il CREA e il CRES Rossi-Doria, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, cooperano ai fini di una valorizzazione dei dati statistici elaborati e adattati alle

specifiche esigenze dell'analisi economico-agraria e degli aspetti socio-economici che riguardano il sistema agroalimentare.

Il CREA e il CRES Rossi-Doria, laddove se ne ravvisi l'opportunità, potranno interagire con altre istituzioni pubbliche nazionali ed europee, definendo le modalità di collaborazione all'interno delle convenzioni specifiche che seguiranno il presente Accordo Quadro.

### ART. 3 Tipologia delle azioni programmatiche

La collaborazione fra CREA e il CRES Rossi-Doria riguarderà una serie di temi attinenti all'analisi economica del sistema agroalimentare e delle relative politiche pubbliche. Attraverso una programmazione articolata su base annuale e in sinergia con i contenuti del piano triennale della ricerca del CREA, verranno individuate le specifiche attività di approfondimento analitico. La collaborazione si caratterizzerà prioritariamente per le seguenti tipologie di azioni:

1. collaborazione nello studio delle aziende e delle imprese agricole (natalità e mortalità, fiscalità, conduttori e famiglie agricole; imprenditori e ricambio generazionale, mercato fondiario, redditi, lavoro);
2. gli scambi con l'estero e la competitività del settore agro-alimentare italiano, anche in riferimento al suo ruolo nella catena globale del valore;
3. la valutazione dell'impatto del sostegno pubblico al settore agricolo a livello comunitario, nazionale e regionale;
4. i consumi alimentari e la loro crescente segmentazione, con particolare riguardo agli aspetti dietetici, sociali, economici e culturali;
5. i nuovi fenomeni con cui si manifesta il carattere multifunzionale dell'attività agricola e della relativa filiera (agricoltura sociale, agricoltura urbana, prodotti tipici, agriturismo);
6. la valutazione economica dell'innovazione in agricoltura e il suo impatto sui redditi agricoli e sui costi di produzione;
7. l'organizzazione di cicli di seminari e workshop di taglio monografico a corredo delle attività succitate.

### ART. 4 Comitato di gestione

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro è istituito d'intesa tra il CREA e il CRES Rossi-Doria un Comitato di gestione, cui partecipano un rappresentante del CRES Rossi-Doria, un rappresentante del CREA e un terzo membro designato di comune accordo tra le parti., con il compito di definire i temi programmatici e i programmi di ricerca sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti e la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici. Il Comitato coordinerà anche le attività connesse al ciclo di seminari e al workshop annuale.

## ART. 5 Convenzioni Operative

Per ogni programma specifico, le Parti provvederanno alla stesura di specifiche Convenzioni Operative, che saranno sottoscritte dai soggetti interessati individuati dalle Parti attraverso il Comitato di gestione. Le Convenzioni Operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto, i tempi di esecuzione ed i contributi e/o finanziamenti dei soggetti partecipanti.

La titolarità dei risultati delle attività congiunte, anche ai fini della valorizzazione economica delle ricerche svolte e delle iniziative di trasferimento, nonché la relativa proprietà intellettuale, saranno regolamentate nelle specifiche Convenzioni Operative. In tutte le iniziative di diffusione dei risultati, derivanti dalle attività del presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra il CREA e il CRES Rossi-Doria.

Le Convenzioni operative saranno sottoposte all'approvazione delle Parti, che nomineranno un proprio responsabile della Convenzione sottoscritta.

## Art. 6 Finanziamenti

Le risorse per il finanziamento delle singole convenzioni operative saranno definite dalle parti in sede di stesura della Convenzione operativa o potranno derivare da eventuali finanziamenti provenienti dai Ministeri, dalla Commissione Europea, o ad altri soggetti esterni interessati.

Le parti si impegnano a favorire in via prioritaria la partecipazione di entrambe ad eventuali attività di ricerca, sperimentazione e trasferimento dei risultati attuate con risorse stanziare da istituzioni pubbliche nazionali ed europee.

In particolare, le parti si impegnano a individuare i finanziamenti per sostenere uno o più assegni di ricerca e una o più borse di studio (della durata da definire, sulla base di obiettivi di volta in volta individuati), quali risorse umane specificamente dedicate all'attuazione della collaborazione prevista dall'Accordo Quadro. Tali assegni di ricerca e borse di studio saranno banditi dall'Università degli Studi Roma Tre e, nella Commissione di valutazione dei candidati, sarà assicurata la presenza di un ricercatore del CREA. Gli assegnisti e i borsisti svolgeranno la loro attività presso il CRES Rossi-Doria e/o presso le strutture del CREA, a seconda delle esigenze che si determineranno in relazione alle attività da svolgere, su indicazione del Comitato di gestione.

#### Art. 7 Relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo Quadro

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato di gestione predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo Quadro, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari ed agli altri eventuali soggetti firmatari delle Convenzioni. Inoltre, il CRES Rossi-Doria trasmetterà alla fine di ogni anno agli organi competenti del CREA una relazione sull'attività scientifica e un rendiconto delle spese effettuate.

#### Art. 8 Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione da parte dei due Enti contraenti e avrà durata quinquennale.

L'Accordo Quadro potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di sei mesi da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata.

In caso di recesso dall'Accordo, le Parti si impegnano a proseguire eventuali attività in itinere la cui conclusione, in base ad accordi precedentemente presi dai due Enti, fosse prevista per una data successiva a quella della richiesta di recesso.

#### Art. 9 Modifiche

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambi gli Enti.

#### Art. 10 Oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti, salvo quanto previsto dalle Convenzioni Operative di cui all'art. 5, in relazione ai singoli programmi o progetti da realizzare.

#### Art. 11 Foro di competenza

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente atto, le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, si procederà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile.

#### Art. 12 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, le Parti dichiarano congiuntamente di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali, raccolti per la predisposizione della presente Convenzione, siano oggetto di trattamento finalizzato a tale scopo.

Art. 13 Registrazione e spese

Il presente Accordo Quadro, redatto in originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente accordo sono a carico della parte richiedente.

Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico del CREA.

Art. 14 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Il Commissario Straordinario

Dr. Salvatore Parlato



Per il Centro Ricerche Economiche e Sociali Manlio Rossi-Doria

Il Direttore

Prof.ssa Anna Giunta